

PIERANGELO FRIGERIO
GLI STATUTI DELLA CASTELLANZA
ARCIVESCOVILE DI TRAVAGLIA

Fonte principale per la conoscenza della castellanza arcivescovile di Valtravaglia nel medioevo è la raccolta di disposizioni, comunemente nota sotto il nome di "statuti", redatta nel 1283, ai tempi di Ottone Visconti arcivescovo¹. Il termine va inteso in senso generico e non in quello usuale della "legge particolare" con cui una comunità regolava la convivenza sul proprio territorio; "legge" che, per limitarci al Verbanò, fu adottata da quasi tutti i comuni medievali della sponda occidentale. Pertinente è peraltro la classificazione: "statuti di castellanza"², complesso di norme relative ai rapporti fra il titolare della castellanza e i sottoposti. La maggior parte del manoscritto che ci interessa è tuttavia occupata dai ruoli delle contribuzioni che i rustici dovevano corrispondere al loro signore.

Si avverta che *Travalia* è l'antico nome della rocca i cui resti sono ancora visibili sul sasso di Caldé. Seppure le attestazioni più antiche siano al maschile (*Travaglum* o *Travalium*), dall' XI secolo in poi è costante la forma femminile³, riferita non solo alla rocca (*arx*) ma anche alla pieve che si estendeva originariamente da Caldé sino a Mesenzana, Grantola, Montegrino, Luino e Valle Dumentina (e poi anche a Maccagno e alla Valle Veddasca). Col passare del tempo, come spesso avvenne, al nome fu apposta la qualifica di "valle" che in termini geografici non gli compete in verun modo.

¹ E' nota l'attenzione con cui Ottone guardò alla Valtravaglia, forse memore dell'appoggio che sul Lago Maggiore aveva avuto nella dura contesa con i Torriani: rinnovò la rocca (si veda l'articolo di M.TAMBORINI in questo volume) e, nei medesimi anni, volle che fosse compiuta la ricognizione dei diritti arcivescovili.

² Classificazione richiamata, sull'autorità di E.BESTA, da: C.STORTI STORCHI, *La castellanza di Valtravaglia nel secolo XIII*, in "La Rotonda - Almanacco luinese", n. 5-1983, p.87.

³ Se per *Travaglum* si poté pensare a "trans vadulum" (Pisoni), *Travalia* sembra plausibilmente riferibile a "trans vallem" o meglio "inter, intra valles" (D.OLIVIERI, *Diz. di toponomastica lombarda*).

IL MANOSCRITTO: CRITERI DI EDIZIONE

La *Memoria consuetudinum et conditorum que habet dominus archiepiscopus in castellanìa de Travaglia* occupa il codice Morbio 63, conservato presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Il manoscritto membranaceo misura mm 277 x 380 e risale all'anno 1283, come attestato dal titolo medesimo. Era in origine composto di 33 carte, di cui 4 sono andate perdute (cc. 3, 6, 9, 16), distribuite in 4 quaderni oltre ad una singola carta unita all'ultimo quaderno. La scrittura su due colonne, in genere di 34 righe, è semigotica: piuttosto corposa e pesante sino a c. 27 mentre da c. 28 in poi appare più snella. E' però indubbio che sia di mano unica: non mancano beninteso correzioni ed aggiunte, le une e le altre di poco conto.

Con la rilegatura ottocentesca (sul cui dorso fu apposto altro titolo: *Giurisdizione dell'arcivescovo di Milano in Valtravaglia 1283*) i fogli furono disposti alla rinfusa, l'uno dietro l'altro, talora anche ripiegati al contrario, senza fascicolazione. Fogli e carte originarie si succedono ora nel seguente ordine, o disordine che dir si voglia (con l'asterisco sono distinti i fogli mal piegati):

f. 1 (cc. 1, 8) - f. 2 (cc. 2, 7) - f. 4 (cc. 4, 5) - f. 8 (cc. 12, 13) - f. 7* (cc. 14, 11) - f. 6* (cc. 15, 10) - f. 11 (cc. 19, 22) - f. 12 (cc. 20, 21) - f. 10* (cc. 23, 18) - f. 9* (cc. 24, 17) - f. 16 (cc. 28, 29) - f. 13* (cc. 32, 25) - f. 14 (cc. 26, 31) - f. 15 (cc. 27, 30) - c. 33

Non è difficile ricostruire l'ordine dei fogli; infatti ogni carta reca in alto una numerazione coeva, riferita al "fo(lium)", nome che preferisco riservare alla coppia di carte unite. Nella trascrizione si è seguito l'ordine originario, come già fece il primo e benemerito editore della *Memoria*, Rinaldo Beretta⁴ la cui opera, stampata in numero ridotto di copie, è pressoché introvabile.

⁴ *Consuetudini e condizioni vigenti nella castellanìa di Travaglia nel 1283*, Giovanni Moscatelli & figli, Carate Brianza 1917. Studi specifici sull'argomento: STORTI STORCHI cit., pp.86-92; E.ROSSI, *Gli Statuti della Valtravaglia nel sec. XIII*, tesi di laurea presso l'Università di Milano, anno acc. 1972-73, rel. G.Soldi Rondinini. Il testo degli statuti, allora inedito, fu debitamente sfruttato da A.LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Hoepli, Milano 1899. Ampia disamina, della quale il presente studio costituisce ampliamento e revisione, già fu condotta in: P.FRIGERIO - P.G.PISONI, *La torre e i "domini" di Mesenzana*, in "Studi in onore di Mario Bertolone", ASK, Varese 1982, pp.175-191.

Anziché per la semplice ristampa, si è optato tuttavia per una completa revisione, che ha consentito di migliorare il testo apportando talune correzioni alla lezione del Beretta, la cui acribia è peraltro superiore ad ogni elogio; la trascrizione è stata inoltre corredata di apparato critico e indice analitico. Ho potuto approfittare del testo pressoché completamente stabilito da Pier Giacomo Pisoni e ritrovato dopo la morte fra le sue carte. Ringrazio i famigliari per avermene consentito l'uso: con la pubblicazione voluta dalla Biblioteca di Porto Valtravaglia, è possibile testimoniare ancora una volta l'affetto e la stima che a Pisoni debbono tutti gli studiosi di memorie verbanesi e in particolare chi scrive, a lui legato da un lungo sodalizio di studio.

Mi è parso in tal modo di ritrovare la consuetudine al lavoro fraterno, cui egli apportava l'insostituibile conoscenza paleografica: ma oggi debbo da solo concludere l'impresa e assumermi la responsabilità del risultato, degli errori e delle manchevolezze: mia è l'ultima collazione di manoscritto e trascrizioni, miei sono i pochi completamenti necessari e l'apparato critico.

Il testo è scorretto: lo scriba alternò grafie contrastanti (*conpartito, compartico; portenarizia, portenaritia; raxum, rassum* ecc.), mostrandosi talora incerto nella sintassi e nella morfologia, in particolare su generi e casi (*cassali/cassale, duobus per duabus, sortis per sortibus, stairòlla/ stairollos*); talora a soggetto singolare corrisponde verbo di persona plurale e viceversa; spesso il discorso è contorto e oscuro. Sono pure evidenti molti errori e difformità nella trascrizione dei nomi, che ho indicato in nota e sono rilevabili nell'indice analitico: ricorre ad esempio l'alternanza *Vallate/Vellate*, quando solo la prima, tuttora viva, sembra la forma esatta. Di frequente si resta incerti tra singolare e plurale nello scioglimento delle abbreviature (*heres-heredes, castellanus-castellani* ecc.).

Quanto alla trascrizione si sono seguiti i criteri usuali, introducendo la punteggiatura moderna. Uniformata la grafia dei numeri contenuti nel testo (omettendo *or* che compare, ma non sempre, in esponente dei numeri che finiscono in 4 o 9), ho mantenuto la numerazione dei capitoli iniziali e di qualche capitolo finale (è scomparsa quella dei capitoli intermedi) che per vero è posta a margine ma sembra originaria: in ugual modo del resto si comportò il Beretta. Simboli e abbreviature usati sono riassunti

in apposita tabella; ho riprodotto con § il segno iniziale di paragrafo, riconoscibile come un'abbreviatura, ormai non più avvertita, di "Item": spesso infatti un ulteriore «item» indica il nesso col paragrafo precedente. Per motivi tipografici è stata omessa la graffiatura di più nomi cui è talora riferito un tributo cumulativo: i nomi, pur preceduti dal segno §, sono posti l'uno di seguito all'altro, staccando con due punti la descrizione del tributo. Ho in genere trascurato di segnalare le note seriori a margine, taluna delle quali di difficile interpretazione, le aggiunte di croci, ulteriori segni di paragrafo, numeri (tra cui un «23» più volte ripetuto), "nota bene", la presenza di timbri archivistici ecc.; il tutto scarsamente significativo e comunque praticamente inutilizzabile.

CONSUETUDINI E CONDIZI

La compilazione della *Memoria* è da attribuire a funzionario della curia milanese, incaricato di curare l'amministrazione dei beni spettanti alla mensa arcivescovile. Infatti se nel testo è riferimento impersonale al «dominus archiepiscopus» (non sempre, a partire dal titolo, è specificato: «Mediolani»), talora l'estensore si lascia trascinare al discorso in prima persona: così a carta 2r/a è ripetuta due volte la frase «gualdemani debent dare nobis...».

Sono dunque elencate le consuetudini che regolavano i rapporti tra arcivescovo, titolare dei diritti di castellanza, e i sottoposti. Seguono poi i "conditia", gli oneri a carico dei rustici e a vantaggio del presule milanese. "Conditia o "condicia" è termine ricorrente nelle carte milanesi⁵ e indica le prestazioni e i tributi, in genere di carattere personale, che il rustico doveva al proprio signore. E' sinonimo di "conditiones"⁶: «vere e proprie prestazioni di diritto pubblico, indipendenti dalla proprietà del suolo come da

⁵ G.P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. Sinatti D'Amico e C. Violante, Vita e Pensiero, Milano 1978, s.v. ind. anal.; P. SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel medioevo. Contributo alla storia del medioevo italiano*, tr. ital. a c. di O. Camponovo, Assoc. ex allievi Scuola Politecnica Federale, Lugano 1954, pp. 41, 132 e *passim* (conditia e usanciae in genere dimostrano il legame con la curtis); cfr. ROSSI, pp. 64 sg.; LATTES, pp. 377 sg., distingueva tra *condictiones-conditia*, relativi a prestazioni "in cose" e *onera* relativi invece a prestazioni personali.

⁶ Si vedano le vv. *Condicium, Conditio-Conditia* nel DUCANGE con citazione, per *conditia*, degli *Statuti milanesi*. BERETTA (p. II) pensò ad errore del nostro testo e STORTI STORCHI (p. 86) propone di emendare il titolo, sostituendo *conditionum* a *conditiorum*.

rapporti di vassallaggio e di servitù»⁷. Per vero solo una parte delle prestazioni comprese nei ruoli sono di carattere personale, seppure siano le principali, riguardando per esempio la custodia e manutenzione dei castelli; molte altre sono invece di carattere reale, legate al possesso di ben determinati compendi fondiari.

Che la "memoria" fosse volta, diremmo oggi, ad usi interni amministrativi è dimostrato dal dettagliato ruolo d'imposta, relativo al 1283 ma con dati degli anni precedenti, in parte superati poiché riferiti a soggetti da tempo deceduti e di cui si precisano solo genericamente gli eredi: ciò è indice di compilazione periodica, non sempre diligentemente aggiornata, fatta sulla scorta di precedenti registrazioni.

Non vi è ordine logico nel testo, come del resto è consueto nel medioevo e, nel caso, può talora spiegarsi con l'aggiunta di precisazioni necessarie per maggiore chiarezza. Di seguito ho elencato in successione le parti omogenee, ricollegando ad esse norme sparpagliate ma attinenti all'argomento: una libera traduzione delle parti più significative, o meglio una succinta parafrasi, vuol agevolare la comprensione del testo al lettore odierno.

1. *Prerogative signorili della castellanza (albergaria, ossia l'onere di vitto e alloggio per le visite dell'arcivescovo e verosimilmente del suo seguito o dei suoi agenti; mantenimento di castelli, taluni estranei alla castellanza; guarnigione dei castelli locali, obbligo di ammassarvi i prodotti agricoli) [c.1r, con aggiunte a cc.7v e 28r].*

I - In primo luogo l'arcivescovo gode dell'albergaria a carico degli appartenenti alla castellanza di Travaglia, sia suoi distrettabili, sia distrettabili altrui [sul significato di "distretto" e "distrettabile", vedi oltre].

II - Detti appartenenti, sia distrettabili dell'arcivescovo, sia distrettabili altrui, sono tenuti a munire il castello maggiore con siepi spinose⁸, a mantenerne i muri e a rifornirlo di calcina.

III - I luoghi di Travaglia che son tenuti a prestare servizio di

⁷ BOGNETTI 1978, pp.150 sg.

⁸ Per *spinada et bozorada*, cfr. A.A.SETTIA, *Castelli e villaggi dell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Liguori, Napoli 1984, p.203. Può sussistere qualche incertezza circa *spinada* talora interpretata come "palizzata", "sbarramento di pali appuntiti".

sentinella, pattuglia⁹, custodia, a conferire i prodotti all'ammasso e a corrispondere fitti, in persona sia dei distrettabili arcivescovili sia dei distrettabili altrui, sono: Castello, Porto con Brugario, Veccana, Musadino con Ligurno, Muceno con Ticinallo, Brezzo. Dai luoghi inadempienti l'arcivescovo potrà riscuotere a proprio favore l'ammenda [*preferisco ammenda a bagno perché termine più generalmente comprensibile*] di 6 soldi ogni volta.

IV - I "vicini" di Bedero [*vale a dire i rustici appartenenti alla comunità locale, la "vicinia", esclusi quindi i nobili*] sono tenuti ad uguali prestazioni per il loro castello, e in particolare a tenervi un custode. Le ammende imposte dai castellani a coloro che non ottemperano al predetto obbligo, competono all'arcivescovo o ai castellani stessi. Tutte le volte che, a seguito di ispezione dei castellani, il castello sia trovato sguarnito di custode, ogni capofamiglia (sia distrettabile dell'arcivescovo, sia distrettabile altrui) dovrà pagare 6 soldi.

V - I "vicini" di Roggiano sono tenuti alle prestazioni di cui al capitolo precedente, per il loro castello, pena la medesima ammenda, con le stesse modalità.

VI - Similmente sono tenuti a comportarsi i "vicini" di Mesenzana con Ferrera per il loro castello, sotto la stessa pena.

VII - Tutti gli appartenenti alla castellanza (sia distrettabili dell'arcivescovo, sia distrettabili altrui), se sono presenti nella giurisdizione e non adempiono al servizio di guardia nei castelli, dovranno pagare 6 soldi per famiglia al castellano.

VIII - Tutti gli appartenenti alla castellanza (sia distrettabili dell'arcivescovo, sia distrettabili altrui), se non rispettano l'obbligo di ammasso nei detti castelli, dovranno pagare 6 soldi per famiglia al castellano.

.....
Chiunque della castellanza di Travaglia, sia di corte sia della castellanza, deve mantenere il castello di Travaglia e fornire calcina per il castello maggiore. Quei di Bedero, Roggiano, Brissago e Mesenzana con Ferrera, debbono inoltre mantenere i loro castelli e fornirli di calcina.

⁹ Per *guaita* e *scaraguaita* cfr. SETTIA, p.159: «*scaraguaita* ... fu ... "il drappello incaricato di fare il servizio di guardia", contrapposto alla *guaita*, che indicò la singola sentinella»; LATTES, p.380, mette in evidenza il carattere notturno del servizio.

apprezzabile differenza, ma che nel nostro caso sembra intenzionalmente denotare la subordinazione al potere signorile], canepari [custodi dei depositi signorili, guardiani-magazzinieri] e campari [guardie campestri]; determinazione dei loro compiti; limitazioni delle autonomie locali; "censimento" degli abitanti [cc.1v-2r, con aggiunta a c.7r].

IX - I due gualdemani¹³, e due decani per ogni luogo, non sono tenuti ad alcun servizio di guardia.

X - Quattro canepari per la cànova [magazzino, deposito] di Vallate, quattro per la cànova del signore, due per la cànova di ser Ugo non debbono prestare servizio alcuno di guardia, ma i castellani debbono accettare chiunque sia dai canepari designato in sostituzione¹⁴.

XI - Similmente due gastaldi [amministratori d'una minore signoria locale, esercitata nell'ambito della castellanza dalle seguenti famiglie nobili] per i Da Sessa e due per i Da Mesenzana non sono tenuti a prestare servizio alcuno di custodia.

Nell'anno suddetto il luogo di Castello conta 35 famiglie, Veccana 52, Porto 36, Musadino 31, Muceno 27, Brezzo 14, Bedero 15, Roggiano 15, Brissago 16 e Mesenzana 14. E codeste famiglie ora sono in tal numero e col variar del tempo possono essere più o meno.

XII - I sottoposti alla castellanza di Travaglia non possono eleggere o designare consoli se non col consenso e il permesso del castellano.

XIII - Tutte le pene pecuniarie derivanti da regolamento locale stabilite dal comune di Travaglia, sono di pertinenza dell'arcivescovo, siano esse a carico dei suoi distrettabili, siano a carico degli altrui distrettabili; hanno il potere di stabilire tali penalità i distrettabili dell'arcivescovo [il testo è fortemente ellittico: parla di convenienze -rectius: "convenientie"- vale a dire «regolamenti vicinali e convenzioni di carattere straordinario», ma intende piuttosto «compositiones e banni» derivanti dall'applicazione

¹³ Mi pare che questi due gualdemani siano quelli nominati dall'arcivescovo per tutta la castellanza (vedi oltre al n. 2-XV); non ve ne erano quindi due per ogni locus, come ritiene STORTI STORCHI, p.90.

¹⁴ Il passo per vero è oscuro: la stessa interpretazione forse è presente in STORTI STORCHI, p.90, quando è rammentato l'obbligo di «mantenere un portinaio (e forse anche di eleggerlo)».

ten-
ile],
eri]
om-
egli
ono

delle medesime "convenientie"¹⁵, come è necessario supporre per rendere il capitolo compatibile con la norma seguente, inserita senza nesso logico a c. 7r/b].

.....
Su ogni taglia [nel senso generico di tributo] imposta nel comune di Travaglia, sono dovuti 20 soldi all'arcivescovo e 5 ai gualdemani.

di
di
a i
ato

.....
XIV - Ogni luogo della castellanza può, sotto controllo dei castellani¹⁶, stabilire a propria discrezione penalità pecuniarie circa le inadempienze ai regolamenti locali; dette penalità sono di pertinenza dell'arcivescovo o dei castellani, siano esse a carico dei suoi distrettabili, siano a carico degli altrui distrettabili. Il potere di stabilire tali regolamenti spetta ai distrettabili dell'arcivescovo.

si-
e-
na

XV - E' in potere dell'arcivescovo designare due gualdemani per tutta la castellanza i quali devono esigere le pene dei regolamenti locali, le ammende, le spese di giudizio. Ai gualdemani compete per il loro ufficio un denaro per ogni soldo riscosso, a carico dei paganti: s'intenda in più d'ogni soldo che spetta ai castellani.

ac-
ro
ni-
re

XVI - I castellani hanno il potere di designare due decani per ogni villaggio di Travaglia, i quali reggano le rispettive comunità. Ogni decano deve conferire per la sua investitura un formaggio da 4 soldi.

g-
el

XVII - I gualdemani debbono dare all'arcivescovo, per ogni scossa, 7 lire ter. e ciò per tre scosse. Detta somma va per ogni scossa ripartita nel modo seguente: i decani di Brissago devono 6 sol. e 6 den. e altrettanto i decani di Mesenzana con Ferrera, Roggiano, Bedero, Brezzo; i decani di Muceno devono 9 sol. e 4 den. e altrettanto i decani di Musadino e Castello; i decani di Veccana

e
e-
o
i

¹⁵ BOGNETTI 1978, p.182: la norma sui banni è assai severa, poiché di regola al titolare della signoria locale competeva soltanto una quota delle ammende. All'interpretazione di *convenienza*, nel senso di "penalità", conforta anche il diverso uso di *talia* (nella norma erratica di cui al passo seguente), il cui significato normalmente si sovrappone al primo (LATTES, p.387 sg. : «convenientia' talvolta equivale a 'talea' e indica contributo in denaro pattuito dai rustici fra loro, altre volte indica i patti fra villani intorno all'esecuzione di lavori rurali e corrisponde quindi alle 'fabule' imposte dal signore»).

¹⁶ Sono confortato a interpretare in tal modo l'espressione "ex parte castellani" da STORTI STORCHI, p.91.

devono 13 sol.; i canepari della cànova di Vallate devono 15 sol., quelli della cànova signorile 12 sol., quelli della cànova di ser Ugo 2 sol. e 4 den.; i gualdemani devono 30 sol.; gli stessi devono per l'albergaria a carico dei decani sol. 40 (per la quale ogni decano deve pagare 4 sol.) e per le formaggelle dei decani 40 sol. (per le quali ogni decano deve 13 imperiali). La somma che i gualdemani devono consegnare ai castellani è di 25 lire. Il riscosso oltre tale importo compete ai gualdemani per le loro fatiche. *[Il bilancio delle entrate tributarie di Travaglia è a dir vero poco chiaro. Sembra che la quota di 7 lire, spettante all'arcivescovo per tre scosse (quindi ogni tre anni?), risulti in arrotondamento dalla somma di quanto dovuto dai decani, L. 4.2.10, dai canepari, L. 1.9.4, e dai gualdemani medesimi, L. 1.10. A parte erano le altre contribuzioni all'amministrazione arcivescovile: 40 soldi per l'albergaria, ma non è chiaro se il conto è fatto per le dieci coppie di decani, nel qual caso nulla sarebbe rimasto ai gualdemani, ovvero per i venti decani, con che ai gualdemani sarebbe spettato una quota del 50%; 40 soldi per il formaggio dovuto dai decani, partita per la quale competeva ai gualdemani una quota di poco inferiore al 10% (20 decani x 13 den. imp. = 260 den. imp. che corrispondono a 520 den. ter. cioè soldi 43.4); 25 lire dovute ai castellani; inoltre i 20 sol. sulle taglie locali].*

3. *Diritti arcivescovili sopra i pascoli di Segniono e Canale [c.2r].*

XVIII - L'arcivescovo ha il potere di nominare campari per i prati di Segniono, i quali li custodiscano e mettano in bandita da San Vittore sino a San Michele. Per ogni capo di bestiame, ritrovato dai campari in detti prati, son dovuti 10 sol. di ammenda. Due terzi dell'ammenda competono ai castellani e un terzo ai campari. I castellani fisseranno a loro arbitrio il termine per il taglio di detti prati.

XIX - Nei prati di Segniono vi sono prati pertinenti al dominicale dell'arcivescovo che possono rendere ogni anno un fitto di 4 lire ter. Similmente nei prati di Canale vi sono prati competenti al dominicale dell'arcivescovo che possono rendere ogni anno un fitto di 4 lire ter. E vi sono dei sottoposti all'arcivescovo che sono tenuti a tagliarne il fieno e a trasportarlo; al taglio sono obbligati i soggetti all'obbligo di cortigiana *[i cortexani, ossia i sotto-*